

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Torino, li 6/5/21

IL CANCELLIERE

Dott.ssa NICOLA PALUMENI

STUDIO LAGEARD

associazione professionale

Corso Vittorio Emanuele II, 83 - 10128 Torino
Tel/Fax: 011 535182 - segreteria@studiolageard.it
Partita Iva e Codice Fiscale 05658570114

Avv. Giovanni Lageard
Avv. Chiara Giuntelli
Avv. Marta Lageard
Avv. Deborah De Lorenzo

Avv. Francesca Romano
Avv. Chiara Romano
Avv. Emilia Massara

Dr. Guido Lageard
Dr. Valeria Solitario

Avv. GIOVANNI LAGEARD
giovanni.lageard@studiolageard.it
giovannilageard@pec.ordineavvocatitorino.it



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Sezione indagini preliminari

si assegna al Giudice dr. HARSON (4)

12 MAG 2021

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Cristina DOMANESCHI

ILL.MO TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

Torino, li 6/5/21

IL CANCELLIERE

Dott.ssa NICOLA PALUMENI

STUDIO LAGEARD

associazione professionale

Corso Vittorio Emanuele II, 83 - 10128 Torino
Tel/Fax: 011 535182 - segreteria@studiolageard.it
Partita Iva e Codice Fiscale 05658570114

Avv. Giovanni Lageard
Avv. Chiara Giuntelli
Avv. Marta Lageard
Avv. Deborah De Lorenzo

Avv. Francesca Romano
Avv. Chiara Romano
Avv. Emilia Massara

Dr. Guido Lageard
Dr. Valeria Solitario

Avv. GIOVANNI LAGEARD
giovanni.lageard@studiolageard.it
giovannilageard@pec.ordineavvocatitorino.it



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Sezione indagini preliminari

si assegna al Giudice dr. HARSON (4)

12 MAG 2021

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Cristina DOMANESCHI

ILL.MO TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI

8

1. La principale argomentazione con cui il Pubblico Ministero chiede l'archiviazione del procedimento è relativa alla mancanza di eco esterna che le domande e le connesse insinuazioni del socio Bava avrebbero avuto.

Nella richiesta si sostiene, infatti, che *“le domande del socio sono state inviate alla sede della Società in previsione dell'assemblea dei soci e non diffuse a terzi non interessati”*.

L'accusa dimentica che il dott. Bava, al fondo della PEC con cui trasmette le domande, scrive: *“al fine di non violare il principio di parità di informazione ai soci gradirei che queste domande e le loro risposte fossero sia consegnate a tutti i soci in assemblea sia che fossero allegate al verbale...”*.

E soprattutto dimentica che ASTM è una società per azioni quotata, con più di 140 milioni di azioni e un flottante pari a circa il 35% dell'azionariato. Questo significa che le domande oggetto di querela sono venute a conoscenza di migliaia di azionisti (risultano iscritti a libro soci 7.468 azionisti), possessori eventualmente anche di un'unica azione, che certo non possono non essere considerati terzi rispetto alla persona giuridica.

Va aggiunto che per le società quotate è prevista già nel codice civile, ma soprattutto nel T.U.F. (d.lgs. n.58/1998), una disciplina rigorosa in materia di informazione ai soci. In particolare, col recepimento della direttiva azionisti ad opera del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 sono stati introdotti, nella Parte IV del T.U.F., relativa alla disciplina degli emittenti, numerosi articoli che valorizzano il sito Internet della società quale mezzo privilegiato per l'informazione ai soci, in un quadro in cui sempre di più informazione ai soci e informazione al mercato tendono a sovrapporsi.

Sul sito, infatti, deve essere pubblicizzato l'avviso di convocazione dell'assemblea (art. 125 *bis* T.U.F.), le relazioni sulle materie all'ordine del giorno e i documenti che saranno sottoposti all'assemblea, nonché il verbale dell'assemblea di cui all'art. 2375 c.c. (artt. 125 *ter* e 125 *quater*).

Infine, per quanto riguarda le domande che, a norma dell'art 127 *ter* T.U.F., i soci possono porre sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea, a queste può essere data risposta in due modi: o prima dell'assemblea *“anche mediante pubblicazione in un'apposita sezione del sito internet della società”*, oppure durante la stessa. In tale caso la risposta troverà

pubblicità e risonanza sempre sul sito internet della società, in quanto sarà allegata al verbale dell'assemblea, pubblicato sul sito a norma dell'art. 125 *quater* T.U.F..

Senza contare che il Regolamento dell'assemblea di ASTM attribuisce al Presidente il potere di consentire ad analisti finanziari e giornalisti specializzati in materie economiche e finanziarie la partecipazione all'assemblea stessa. (art. 2.3)

Peraltro, il dott. Bava era ben consapevole della possibile presenza di giornalisti in sala o collegati attraverso il circuito chiuso; basti vedere, a questo proposito, fra i quesiti da lui posti, il n. 53: *“vorrei conoscere il nominativo dei giornalisti presenti in sala o che seguono l'assemblea attraverso il circuito chiuso delle testate che rappresentano e se fra essi ve ne sono che hanno rapporti di consulenza diretta ed indiretta con società del gruppo anche controllate...”*

Nel caso che ci riguarda il verbale dell'assemblea tenutasi il 25 maggio 2020, corredato delle domande poste dal dott. Bava con le relative risposte, è stato pubblicato sul sito della società all'indirizzo *“https://www.astm.it/wp-content/uploads/2020/06/ASTM-Verbale-Assemblea-Ordinaria-25.05.2020-.pdf”*, ove è tutt'ora rinvenibile, a disposizione dei soci e del mercato. E' stato, inoltre, depositato presso il Registro delle Imprese di Torino.

Ci pare francamente assurdo, in questo contesto, sostenere che le domande non abbiano avuto eco esterna, come se si trattasse di una discussione rimasta all'interno di una piccola società familiare. Anche nel caso in cui le domande di Bava non avessero avuto diffusione verso il mercato, ma fossero state portate a conoscenza solo dei numerosissimi soci di ASTM, il reato di diffamazione sarebbe comunque integrato, poichè i soci sono entità distinte rispetto alla persona giuridica e quest'ultima ha il diritto e l'interesse di tutelare la propria immagine davanti ai suoi azionisti.

Riportiamo due pronunce della Cassazione che appaiono particolarmente attinenti al caso di specie: la giurisprudenza ha, infatti, affermato che *“sussiste l'estremo della comunicazione con più persone non solo quando l'agente prenda direttamente contatto con una pluralità di soggetti, ma anche quando egli comunichi ad una persona una notizia destinata, nelle sue stesse intenzioni, ad essere riferita ad almeno un'altra persona, che ne abbia poi conoscenza”* (Cass. Sez. V, 20/02/2008, n. 13550).; inoltre, è stato più volte ribadito che *“la destinazione alla divulgazione può trovare il suo*

ordini del Maggiore Giuseppe De Mitri, presso gli uffici dell'autostrada dei Fiori a Torino e nelle sedi di Savona e Milano della Sina, per acquisire documenti.

Anche il riferimento alla prassi di affidare controlli a società controllate anziché a soggetti indipendenti non corrisponde a verità ma, nuovamente, l'argomento non viene posto come quesito alla Società, bensì viene affermato in termini di certezza.

Né si può ritenere che si tratti di manifestazione del diritto di critica: la Suprema Corte ha affermato che i fatti posti alla base della manifestazione del pensiero critico non debbono essere inventati od alterati nel loro nucleo essenziale o interpretati arbitrariamente, in modo che l'opinione finisca per essere del tutto sganciata dai fatti realmente accaduti; in tal caso si esorbiterebbe da una critica legittima e quindi scriminata (Cass. civ. Sez. III, 25.5.2017, n. 13152).

E' vero, infatti, che la critica *“quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva e asettica”*, tuttavia, quando nel giudizio di valore sia comunque contenuto un nucleo fattuale questo deve essere veritiero, *“versandosi, altrimenti, in affermazione offensiva eccessiva, non scriminabile perché assolutamente priva di fondamento o di concreti riferimenti fattuali”* (Cass. Sez. V, 23.3.2018, n. 32027).

Per tali ragioni il sottoscritto difensore insta affinché l'Illustrissimo Giudice per le Indagini Preliminari provveda ai sensi dell'articolo 409, co. 5, c.p.p. ovvero disponga la prosecuzione delle indagini.

Al fine della eventuale prosecuzione delle indagini indica quale ulteriore attività di indagine:

- l'audizione di Luigi BOMARSI, dirigente responsabile dell'Ufficio Societario, in merito alle modalità di diffusione e pubblicazione delle domande inviate dal dott. Bava in vista dell'assemblea del 25 maggio 2020.